

partecipazione di parte del personale in servizio in veste di coadiuvanti il comitato di vigilanza del concorso pubblico, per esami, a quattrocentosettantanove posti di collaboratore tributario presso il Ministero delle finanze;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Gallarate in data 30 luglio 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 16 settembre 1998

*Il direttore regionale: CONAC*

98A8340

## MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 15 settembre 1998.

**Integrazione al decreto ministeriale 18 marzo 1998, recante «modalità per l'esenzione degli accertamenti sui medicinali utilizzati nelle sperimentazioni cliniche».**

### IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto del Ministro della sanità 18 marzo 1998, recante modalità per l'esenzione dagli accertamenti sui medicinali utilizzati nelle sperimentazioni cliniche, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 28 maggio 1998;

Visto in particolare il comma 3 dell'art. 9, che prevede che a decorrere dal 1° ottobre 1998 il giudizio di notorietà per il riconoscimento di medicinali di non nuova istituzione può essere utilizzato per un periodo di tre anni;

Ravvisata la necessità di rendere la durata di validità dei giudizi di notorietà rilasciati in data precedente al 1° ottobre 1998, omogenea a quella dei giudizi di notorietà rilasciati successivamente a detta data;

Ravvisata altresì la necessità di fornire indicazioni circa le sperimentazioni già avviate, il cui giudizio di notorietà non sia più valido;

Decreta:

Art. 1.

1. Al comma 3 dell'art. 9 del decreto 18 marzo 1998 richiamato in premessa, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«i giudizi (delibazioni) di notorietà rilasciati prima della predetta data, non possono essere utilizzati oltre la scadenza di tre anni dalla data di rilascio».

2. Dopo il comma 3 dell'art. 9 del predetto decreto 18 marzo 1998, sono aggiunti i seguenti commi 4 e 5:

«4. Le sperimentazioni in corso alla data di entrata in vigore del precitato decreto che si avvalgono di giudizi (delibazioni) di notorietà non più in vigore ai sensi del comma 3, possono essere completate.

5. Per sperimentazioni in corso di cui al comma 4, si intendono quelle i cui pazienti hanno già iniziato il trattamento farmacologico».

Il presente decreto entra in vigore alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 15 settembre 1998

*Il Ministro: BINDI*

98A8273

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 4 settembre 1998.

**Scioglimento della società cooperativa «Vertur Casa», in Mola di Bari.**

### IL DIRIGENTE

DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO  
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 12 aprile 1997 ed eventuali successivi accertamenti sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «Vertur Casa», con sede in Mola di Bari, numero posizione 6683/246108 costituita per rogito del notaio Giovanni Colletti in data 15